

INTRODUZIONE DEL DIVORZIO E SUE CONSEGUENZE IN ITALIA

PARTE PRIMA

ASPETTI, CONSEGUENZE, UNICITÀ DEL MOVIMENTO PER IL DIVORZIO IN ITALIA ATTRAVERSO L'ANALISI DEI PROGETTI DI LEGGE E DEL REFERENDUM

SOMMARIO: 1. La *disolución* del matrimonio nella nuova costituzione spagnola. Oggetto dell'indagine: il problema del divorzio in Italia rispetto alle attuali prospettive di divorzio in Spagna.—2. I progetti sullo scioglimento del matrimonio: prescindendo dal criterio cronologico per esigenze particolari della trattazione, insieme con le iniziative del deputato Salvatore Morelli si ricordano dapprima quelle Romagnoli Carettoni, Sansone, Ferri. Dell'opportunità che la ricostruzione storica sia circoscritta all'ambito rappresentato dall'attività parlamentare italiana dell'ottocento e del novecento, a partire dal progetto del codice civile del 1865.—3. Dal disegno Villa del febbraio 1881 alle successive proposte del marzo e del dicembre 1892. Il disegno di legge del ministro Zanardelli. Alcune riflessioni in margine: laicismo dello Stato, motivazione anticlericale e divorzio; il concetto di "anticlericalismo conservatore" nell'esperienza spagnola; il divorzio come problema sociale in Spagna.—4. I progetti del primo novecento. In particolare: la proposta di legge Berenini-Borciani ed il disegno Zanardelli-Cocco Ortu "sull'ordinamento della famiglia". L'introduzione del divorzio in Italia: la legge Fortuna-Baslini in rapporto ai precedenti tentativi ed agli insuccessi relativi. Divorzio e referendum popolare abrogativo come problemi interdipendenti.—5. Divorzio e referendum: valutazione di una scelta.

1. In una serie di studi monografici su *El hecho religioso en la nueva Constitución española* andava certamente affrontato, con l'attenzione che merita, il tema del divorzio. Nel testo all'esame, difatti, manca qualsiasi riferimento al principio dell'indissolubilità del vincolo coniugale, anzi l'art. 32 par. 2 demanda la legge il compito di regolare lo scioglimento del matrimonio.

L'innovazione sembra quasi rispondere, nel presente momento storico, alle aspettative di quella parte della pubblica opinione, che vede nel divorzio «una conquista della civiltà moderna», una legittima rivendicazione del movimento per la liberazione femminile, «l'obiettivo principale della nuova democrazia spagnola» e che tale divorzio presentava come «un diritto individuale» di libertà, il quale avrebbe dovuto ricevere esplicita conferma proprio «nei futuri testi costituzionali»¹.

¹ Così, criticamente, G. GARCÍA CANTERO: *El divorcio*, Madrid, 1977, p. XII della *Presentación*.

Sono, questi, argomenti non nuovi —per giunta sempre sottoposti a circostanziate osservazioni contrarie—, tant'è vero che caratterizzarono, con le naturali differenze, il movimento per il divorzio in Italia, dalla prima proposta Morelli alla legge Fortuna-Baslini, durante «oltre un secolo di vita unitaria».

L'accostamento non è fuori luogo dato che, fra tutte le esperienze giuridiche, per somiglianza di cultura, tradizioni, e, talvolta, di normazione, per la mentalità del popolo e in ragione di alcuni presupposti comuni di sviluppo, quella italiana sembra, effettivamente, la più vicina all'esperienza iberica.

D'altra parte, qualunque sia l'orientamento su cui saranno costruite —quindi anche in caso di rigetto delle attuali istanze divorzistiche—, le future scelte della classe politica spagnola dovranno essere effettuate pure sulla base d'indagini di diritto comparato, che tengano conto, specialmente, delle esperienze acquistate dagli Stati dell'Europa occidentale, giacché «unica e comune per tutti i popoli europei è sempre stata la civiltà giuridica e unica e comune lungo il corso dei secoli passati la sua stessa normativa di fondo»². L'ideale di un «diritto comune europeo» non può comportare, però, nelle varie fasi di transizione e perfino quando i tempi divengano più propizi, il sacrificio di valori nazionali che appaiano consolidati e irrinunciabili.

Tornando all'Italia, in particolare, un tentativo di corretta informazione su quel che da noi avvenne (ed avviene) rivelerà la sua utilità soprattutto qualora si esamini il tema del divorzio anche dal punto di vista delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa cattolica.

Il riconoscimento di «pieni effetti civili al matrimonio celebrato secondo le norme del diritto canonico» (art. XXIII del concordato del 1953), il riconoscimento della «competenza esclusiva dei Tribunali e Dicasteri ecclesiastici nelle cause riguardanti la nullità del matrimonio canonico e la separazione dei coniugi, nella dispensa del matrimonio rato e non consumato e nella procedura relativa al privilegio paolino» (art. XXIV, 1), l'«esecuzione quanto agli effetti civili» delle «sentenze» e delle «risoluzioni di cui trattasi» (art. XXIV, 3) pongono, per la Spagna, un problema fondamentale, che è già stato discusso in Italia. Quello, cioè, di stabilire se il rilievo riconosciuto alla «situazione canonica», sul piano del diritto sostanziale e processuale, comporti l'impegno dello Stato di garantire la permanenza degli effetti civili, attribuiti al matrimonio celebrato secondo le norme del diritto della Chiesa.

Infatti la sanzione legislativa del «diritto al divorzio» non è domandata, in Spagna, solo per chi contrae matrimonio civile: anzi, data l'impostazione del dibattito, tutto lascia presagire che un'eventuale normativa divorzistica difficilmente rispetterà la distinzione fra le due classi di matrimonio, previste dall'art. 42 del vigente codice civile³.

² P. A. D'AVACK: *Saggio introduttivo*, in AA. VV.: *Studi sul divorzio*, a cura della cattedra di diritto ecclesiastico dell'Università di Roma, Padova, 1972, p. 8.

³ Si riporta, integralmente, a titolo esemplificativo, il brano seguente (v. N. THOMAS: *La batalla divorcista*, in AA. VV.: *¿Divorcio en España?*, Barcelona, 1972, p. 81 e s.), di notevole interesse perché scritto sei anni addietro, pressoché all'inizio della "battaglia

Poste le necessarie premesse chiarificatrici, l'indagine sarà incentrata, prevalentemente, sulle questioni che furono dibattute e si dibattono, in Italia, in tema di scioglimento di matrimonio, con la precisazione ulteriore che lo studio della legge Fortuna-Baslini, la quale s'inserisce in un processo evolutivo comune ad altri ordinamenti, offre l'occasione d'acquistare cognizione, sia pure indirettamente, dell'indirizzo seguito dalle «tre grandi famiglie giuridiche dei diritti laici» («romano-germanica» — «*common law*» — «sovietica») in materia di divorzio⁴.

L'analisi delle principali legislazioni divorzistiche, anche della legge Fortuna-Baslini, consente di ritenere che, a livello di tendenza, il divorzio viene configurato, oggi, come rimedio al «disfacimento» (*Zerrüttung*) della comunione di vita matrimoniale⁵. «*Divorcio-queiebra*», quindi, o divorzio «per cause obbiettive»⁶ —superamento di quello per mutuo consenso e del sistema del divorzio-sanzione, ritenuti corrispondenti «ad una concezione contrattuale-patrimoniale del matrimonio, peculiare... alle società preindustriali»⁷—, il quale non obbliga a trovare il colpevole della rottura del consorzio coniugale⁸.

2. E' opinione abbastanza diffusa che dalla proclamazione del regno d'Italia (l. 227 marzo 1861, n. 4671) ai nostri tempi furono presentati al parlamento, con intervalli diversi fra l'uno e l'altro, dodici progetti sullo scioglimento del matrimonio⁹.

divorzista". "En el aspecto religioso, el matrimonio no puede disolverse, salvo en los casos expresamente contemplados por el Derecho divino. Tal actitud, que descansa en motivos éticos siempre de indudable validez, resulta expresamente de las varias encíclicas pontificias y ha sido ratificada por el Concilio Vaticano II. El matrimonio religioso, por lo tanto, no es objeto de discusión por los partidarios del divorcio. Debe advertirse que se distinguen generalmente dos tipos de matrimonio como fuentes de la familia legítima: el matrimonio canónico y el matrimonio civil. Dentro del matrimonio canónico coexisten las dos especies de religioso y concordatario, ambos celebrados con las formalidades canónicas, pero diferenciados en que el matrimonio religioso no surte efectos civiles y al concordatario, por acuerdo entre la Iglesia y el Estado, se le conceden efectos civiles mediante su inscripción en el Registro. La historia del Derecho matrimonial enseña que la diferencia no mira tanto a los derechos establecidos entre Iglesia y Estado como al rigor religioso moral titubeante entre el principio de indisolubilidad por un lado y las exigencias humanas y sociales de la vida práctica por otro, que al menos en los casos más graves implica el divorcio. Exigencia que las legislaciones desde los tiempos más primitivos se han visto obligadas a tener en cuenta para admitirlo, si bien con limitaciones para evitar abusos, pero que en definitiva muestran claramente que el divorcio ha coexistido en todas las épocas con el matrimonio".

⁴ Per l'approfondimento del problema di diritto comparato, rispetto alla Italia, L. BARBIERA: *Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*, in *Commentario del codice civile* a cura di A. Scialoja e G. Branca, *Libro Primo. Delle persone e della famiglia*, Bologna-Roma, 1971, pp. 1-31.

⁵ L. BARBIERA: *Op. cit.*, p. 6.

⁶ G. GARCÍA CANTERO: *El Divorcio*, cit., p. 6.

⁷ L. BARBIERA: *Op. cit.*, p. 17.

⁸ G. GARCÍA CANTERO: *Op. cit.*, p. 7 e s.

⁹ Così; perfino la relazione alla proposta Fortuna: la si veda, per comodità, nel volume di L. BARBIERA: *Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*, cit., *appendice* n. 2, a p. 202 e ss. Nello stesso senso, cfr., per esempio, A. PALLADINO-V. PALLADINO: *Il divorzio*, Milano, 1975, p. 45, nonché il commento della *Legge sul divorzio*, a cura di *Il Momento legislativo*, Roma, 1970 (testi e note di M. Cucci), p. 43. Dalla letteratura sui progetti di divorzio si possono desumere anche altre cifre, ma è inutile

Di questi, solo alcuni (due del Morelli, altrettanti del Villa, i progetti Berenini-Borciani e Marangoni-Lazzari) vennero presi in considerazione dalla camera dei deputati.

A modo di vedere di chi scrive, il problema del divorzio fu invece prospettato al parlamento italiano, *in maniera diversa*, per quindici volte, fatta astrazione dalle proposte Fortuna e Baslini¹⁰ e dal disegno di legge d'iniziativa del sen. Tullia Romagnoli Carettoni, comunicato alla presidenza del senato il 2 dicembre 1971¹¹, disegno che, se fosse stato approvato, avrebbe «neutralizzato» la richiesta di votazione popolare sulla legge 1 dicembre 1970 n. 898, concernente l'attuale disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio^{12 13}.

entrare in particolari per non insistere più del necessario su quest'aspetto della trattazione.

¹⁰ Per il testo delle due proposte, confrontato con quello della commissione della camera dei deputati, con il testo approvato dalla medesima camera e con il definitivo (l. 1 dic. 1970, n. 898) cfr. L. BARBIERA: *Op. cit.*, appendice n. 1, pp. 180-201. V., altresì, le rimanenti, fino alla n. II (pp. 202-373), le quali contengono le varie relazioni, che accompagnarono l'iter parlamentare della legge ora in vigore; ad eccezione dell'appendice n. 9, ove è incluso il testo dell'intervista, con cessa dal senatore Leone al "Corriere della sera", l' 11 ottobre 1970, dopo la conclusione della nota mediazione, che porta il suo nome. Sul "negoziato" v., alquanto criticamente, G. GARCÍA CANTERO: *El divorcio en los Estados modernos*, in AA. VV.: *El vínculo matrimonial. Divorcio o indisolubilidad?*, Madrid, 1978, p. 445.

¹¹ *Atti Parlamentari, Senato della Repubblica, Legislatura V, Disegni di legge e relazioni-Documenti*, n. 2014, p. 1 e ss.

¹² Infatti l'art. 28 del disegno Romagnoli Carettoni espressamente contemplava, al 1.º comma, l'abrogazione della l. 1 dicembre 1970, numero 898. La relazione, allegata alla comunicazione di tale disegno alla presidenza del senato, termina con queste parole, molto significative (v. par. 5): "Riteniamo che il presente provvedimento risponda assai meglio ai problemi che, in questa materia così delicata, scaturiscono dalla nostra società, dalle esigenze, dalla coscienza e dalla sensibilità dei suoi strati popolari: risolve le tensioni e le inquietudini insorte, per effetto della introduzione del divorzio nella nostra legislazione, assicurandone nel contempo la sua definitiva acquisizione: costituisca infine un contributo decisivo ad evitare lacerazioni e rotture tra le masse popolari laiche e cattoliche, essenziali allo sviluppo democratico e al progresso sociale e civile del Paese. Per questi motivi, per il loro grande rilievo politico ma anche sociale e umano, ne chiediamo al Parlamento l'approvazione" (*Atti Parlamentari*, cit., p. 6). Il provvedimento *de quo*, che si caratterizza per "dei timidi miglioramenti nella tutela dei figli e del coniuge più debole" (M. FIORE: *La vicenda del divorzio in Italia nei progetti di legge*, in AA. VV.: *Studi sul divorzio*, cit., p. 49), fra l'altro proponeva "la esclusione, come ipotesi di scioglimento del matrimonio, del caso del matrimonio non consumato, ... invece... considerato, all'art. 23, come causa di nullità, proponibile dopo il decorso di un anno dal matrimonio; con inserimento di detta norma nel quadro dell'art. 123 del codice civile..." (*Atti Parlamentari*, cit., p. 3).

¹³ A prescindere dalle proposte di legge sul divorzio, delle quali si dirà, la questione ad esso relativa fu pure ventilata allorché una commissione, all'uopo istituita, preparava il progetto del codice civile 1865, ma nessuno dei commissari osò di propugnarla (*Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Sessione del 1878, Discussioni*, tornata del 25 maggio 1878, p. 1105). A questo proposito, il Meda, insieme con altri, ricorda la decisa opposizione al divorzio degli "autori principali del codice, cioè il Pisanelli e il Vigliani" (F. MEDA: *I tentativi parlamentari per la introduzione del divorzio in Italia*, in AA. VV.: *Il matrimonio cristiano*, Milano, 1931, p. 123), opposizione che fu determinante. Abbastanza citato è un brano del discorso letto dal deputato cattolico D'Ondes-Reggio durante la discussione generale del disegno di legge per la promulgazione complessiva di codici e leggi per l'unificazione legislativa. Al fine di comprendere detto brano, è opportuno però considerare l'intero discorso e, prima di tutto, lo scopo che il D'Ondes-

Reggio si prefiggeva, cioè d'avversare l'introduzione del c. d. matrimonio civile "obbligatorio". Il ragionamento del parlamentare era il seguente: ammesso il matrimonio civile come unico mezzo per costituire la famiglia legittima innanzi allo Stato, non si potrà, evidentemente, accordare alcun rilievo alle determinazioni delle varie confessioni religiose quanto all'"annullamento" ed allo scioglimento del vincolo, costituito in seno alle confessioni medesime. Ciò porta ad un contrasto con il principio della "libertà di coscienza": sicché, quando il divorzio sia il rimedio che resta per compensare, indirettamente, la violazione di questo principio, diventa opportuno perfino tale divorzio. Si trattava chiaramente di una posizione polemica, volta ad altro fine, tant'è vero che, nell'emendamento subito proposto dal D'Ondes-Reggio, manca qualsiasi riferimento al divorzio civile e, non senza contraddizione, allo scioglimento del matrimonio pronunciato dalle autorità religiose. Si rammentano, ora, i passi fondamentali di quel discorso, che, malgrado qualche imprecisione, sembra importante per la comprensione dei termini del dibattito e dell'atmosfera dell'epoca (*Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Sessione del 1863-64-65, Discussioni*, tornata del 13 febbraio 1865, p. 8179 e ss.). Avuta la parola dal presidente, il deputato, a mo' di preambolo, precisa che "la famiglia è la società primissima e naturale del genere umano, senza di essa il genere umano non può vivere, molto meno prosperare" ...: dunque "lo Stato è aggregato di famiglie, la famiglia è anteriore allo Stato" ...; egli allega, ancora, che "gli uomini in famiglia posseggono de' beni, occupano, coltivano la terra; la proprietà de' beni è anteriore allo Stato. Gli uomini come vedono la luce, adorano il Creatore, insieme a' cieli cantano la gloria sua (s'annota: *Bisbigli*); la religione è anteriore allo Stato. Gli uomini per la virtù innata della mente e dei sensi acquistano delle cognizioni... e per questo i sapienti possono dire: *nos ipsa fortuna sumus*. La scienza è anteriore allo Stato. Gli uomini nascono liberi; senza la libertà non morale, non diritto, il regno del male. La libertà è anteriore allo Stato. Famiglia, proprietà, religione, scienza, libertà, principi eterni dell'umanità, da essi muove ogni bene e si compone la civiltà". Poi aggiunge "Lo Stato è nato perché in mezzo agli uomini sono di rei che attaccano le persone, la famiglia, i beni, la religione, il sapere, la libertà degli altri...; ove i tristi più non fossero, lo Stato dovrebbe cessare; cesserà nei lontani progressi del genere umano... E però se lo Stato invece di difendere i principi eterni del genere umano, li calpesta e conquide; esso allora è violenza, è nequizia, è furto". Venendo, finalmente, alla legge, "che si propone dal Ministero e dalla Commissione concordì per matrimonio", il D'Ondes-Reggio si domanda "se è legge che rispetta e custodisce la famiglia e la libertà, o le ingiuria ad opprime". Non è da invocarsi —dice— la massima *libera Chiesa in libero Stato*, perché "quella massima omai s'invoca sempre a ludibrio della libertà ed orpello di tirannide!" D'altra parte "colla legge che si propone del matrimonio civile lo Stato assoggetta a sé la coscienza di tutti i cittadini, opprime la Chiesa cattolica, le Chiese protestanti, la Comunione israelitica...; quella legge è tirannide dello Stato" (*Rumori*)... "La legge che si propone lascia a ciascuno la libertà di contrarre secondo la propria religione, ma al tempo stesso prescrive che prima o dopo del matrimonio religioso si deve contrarre matrimonio innanzi allo Stato secondo le sue prescrizioni, e senza cotale matrimonio civile non v'ha godimento di diritti civili nè per i coniugi, nè pei figli loro". Ecco, ora, il punto saliente del discorso, per gli aspetti che qui, in particolare, interessano: "Ma il matrimonio secondo la Chiesa cattolica può essere annullato, cioè può essere dichiarato che non v'è stato mai, poiché innanzi alla Chiesa cattolica il matrimonio non si scioglie... è indissolubile. Il matrimonio, secondo le Chiese protestanti e la Comunione israelitica, non solo può essere annullato, ma anco sciolto, perché quelle ammettono il divorzio. Che avverrà allora del matrimonio innanzi allo Stato, si annullerà, si scioglierà? Mai no, si risponde; lo Stato non si cura delle cose religiose, lascia a ciascuno la libertà di coscienza, ma esso mantiene fermo il matrimonio innanzi a sé contratto. Sofisma, menzogna... è evidente, non c'è replica, la prima di tutte le libertà, la libertà di coscienza, è conculcata; lo Stato è tiranno". Segue un'ulteriore considerazione e, poi, il brano ricordato, variamente interpretato dalla dottrina. "Lo Stato —afferma il D'Ondes-Reggio— non può volere il matrimonio innanzi a sé perpetuo; lo Stato deve ammettere il divorzio. Io reputo il divorzio di detrimento al consorzio umano, pure vi sono dei casi che in virtù de' soli principii religiosi non si può rigettare. E poi nella dura alternativa di vedere calpestate la libertà di coscienza o di ripararvi col divorzio del matrimonio civile, non esito, stimo necessario cotesto divorzio". Infine, l'emendamento proposto: Art. 1. Ciascuno ha piena libertà di contrarre matrimonio secondo la propria religione. Il matrimonio sarà valido o nullo secondo le leggi della religione medesima; art. 2. Le parti dichiareranno allo Stato

Infatti il terzo progetto Morelli, del maggio 1875¹⁴, poiché in fondo riproduce il contenuto di quello immediatamente precedente, presentato dallo stesso on. Morelli nel febbraio 1874¹⁵, non può essere qui considerato al fine dell'inclusione nel computo. Ad un risultato opposto conduce l'analisi della proposta di «piccolo divorzio»¹⁶, annunciata dal deputato Sansone alla camera il 26 ottobre 1954, non discussa¹⁷, che è un po' diversa, nonostante le

secondo quale religione hanno contratto matrimonio; dopo quella dichiarazione i diritti civili, che lo concernono, sono acquistati. Se il matrimonio contratto venga annullato, le parti saranno obbligate a dichiararli allo Stato, sotto pena di essere il matrimonio ritenuto per i diritti civili come non annullato"; art. 3. Ciascuno ha piena libertà di contrarre matrimonio senza le leggi d'alcuna religione, ed allora dovrà contrarlo solamente secondo le leggi dello Stato, ed il matrimonio sarà valido o nullo secondo le medesime. Nell'art. 4, sono contenute altre prescrizioni "superflue (dichiara il parlamentare nel commento all'emendamento) se mai non fosse permesso celebrare matrimonio che secondo la religione cattolica, le Confessioni protestanti e la Comunione israelitica"... Esse, peraltro, "diventano necessarie una volta che si dà libertà di contrarre matrimonio o secondo altro alcun culto, o solamente innanzi allo Stato". Per un esame sintetico e critico dei rapporti fra matrimonio civile e matrimonio religioso, v. M. BERUTTI: *Matrimonio civile e matrimonio religioso negli ultimi cento anni, in I problemi di Ulisse. Matrimonio e divorzio*, 1960, p. 44 e ss.

¹⁴ Questo progetto, di riforma dell'art. 148 c. c. (a cui si aggiungevano due articoli complementari), fu presentato dall'on. Salvatore Morelli, il 26 maggio 1875, alla camera dei deputati, insieme con altre riforme legislative, allo scopo di "assicurare con nuove guarentigie giuridiche la sorte dei fanciulli e delle donne". I progetti, in tutto nove, furono letti, a breve distanza di tempo, il 14 giugno 1875, dal medesimo Morelli, che s'impegnò di svolgerli al riaprirsi della camera (*Atti Parlamentari, Camera dei Deputati Sessione del 1874-75, Discussioni*, I tornata del 14 giugno 1875, p. 4222). Per il testo del quarto, intitolato "Dello scioglimento del matrimonio", v. *Atti Parlamentari*, ult. cit., p. 4246. Premette, fra l'altro, il deputato che, "ammesso il matrimonio civile, di cui è legge suprema la volontà dei coniugi, ne viene come logica conseguenza il diritto di disunirsi, quando gravi motivi di dissenso domestico, rendendo incompatibile il consorzio del marito e della moglie, per gli scandali e le rovine che ne derivano alla educazione dei figliuoli, dispongano con maturo consiglio le medesime volontà allo scioglimento del matrimonio".

¹⁵ Il progetto in discussione, assieme con altri, fu presentato alla camera dei deputati il 13 febbraio 1874. Data di lettura: 6 marzo 1874. Eccone la copia conforme: "Art. 1. L'articolo 148 del codice civile, dev'essere modificato come segue: Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi o col divorzio, il quale sarà sempre preceduto dallo sperimento giudiziario della separazione personale; art. 2. Articolo 149 del Codice civile. Quando decorso un anno dal giudizio preparatorio della separazione personale, le cause del dissenso fra i coniugi sieno cresciute in modo da non lasciare alcun dubbio sulla impossibilità della loro coesistenza matrimoniale, il magistrato ad istanza di uno di essi, o di entrambi, dopo rigoroso esame, pronunzierà definitivamente sentenza di divorzio; art. 3. Articolo 150 del Codice civile. Questa sentenza che scioglie i coniugi da ogni reciprocità personale toglierà anche alla moglie il nome del marito, ed assicurerà in modo categorico la sorte dei figli, affidandone l'educazione ordinariamente alla madre, eccezionalmente al padre, sempre col concorso dei mezzi di entrambi, o collocandoli in stabilimenti pubblici sia a spese dei genitori se possidenti, sia a spese del comune se poveri" (*Atti parlamentari, Camera dei Deputati, Sessione del 1873-74*, tornata del 6 marzo 1874, p. 2083).

¹⁶ V. A. PIOLA: *Il problema del divorzio in Italia*, nel volume *Dalla Conciliazione alla Costituzione*, Torino, 1963, p. 201 e ss.

¹⁷ Tale proposta, rimasta presso la commissione giustizia della camera in sede referente, prevedeva lo scioglimento del matrimonio, su richiesta del coniuge interessato, nei seguenti casi: 1.º se l'altro coniuge fosse stato condannato con sentenza definitiva a quindici anni e più di reclusione; 2.º se l'altro coniuge avesse tentato l'uxoricidio in danno del coniuge richiedente; 3.º se l'altro coniuge avesse abbandonato il tetto coniugale per un periodo ininterrotto non inferiore a quindici anni o se vi fosse stata

apparenze, dal disegno di legge, ancora del Sansone e del sen. G. Nenni, comunicato alla presidenza del senato il 12 giugno 1958¹⁸.

Operata la ricostruzione cronologica della seconda e della terza proposta Morelli, corre l'obbligo di avvertire che la prima risale al 18 giugno 1877¹⁹, allorché l'infaticabile parlamentare depositò «al banco della Presidenza tre progetti di legge concernenti l'emancipazione del pensiero, l'emancipazione

fra i coniugi separazione di fatto, consensuale o di diritto duratà per non meno di quindici anni ininterrottamente; 4.° se l'altro coniuge, affetto da malattia mentale riconosciuta inguaribile, fosse degente in ospedale psichiatrico o luogo di cura da non meno di cinque anni; 5.° se l'altro coniuge quale cittadino straniero avesse conseguito all'estero lo scioglimento del matrimonio contratto in Italia (*Atti Parlamentari, Camera dei Deputati Legislatura II, 1953-58, Documenti, Disegni di legge e relazioni*, n. 1189, p. 12). Preme di sottolineare che, nella relazione di presentazione, s'affrontano i problemi dell'art. 34 conc. e dell'art. 7 cost.: ma questi primi approcci con l'argomento, in sede parlamentare, appaiono del tutto insoddisfacenti. Si allega, ad esempio, a sostegno della legittimità dell'introduzione del divorzio, che "non vi fu protesta alcuna da parte dello Stato Città del Vaticano" per la legge 27 maggio 1929, n. 847 (d'applicazione del concordato nella parte relativa al matrimonio) né per la legge 24 giugno 1929, n. 1159 (sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi) e per il R. D. 28 febbraio 1930, n. 289 (d'attuazione della precedente legge e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato); laddove sia queste leggi sia il regio decreto, pur costituendo una manifestazione di sovranità, non possono, certo, essere invocati per stabilire che la sovranità poteva essere dallo Stato esercitata anche "sulla dissolubilità o meno" dei matrimoni canonici trascritti. "Non basta —prosegue l'on. Sansone— perché... lo Stato italiano e per la Libia (che era considerata provincia metropolitana a tutti gli effetti di legge) ed allorché ebbe ad occupare l'Africa orientale, estendendo a quei territori l'ordinamento giudiziario italiano con decreti 1.° giugno 1936, n. 1019, e 21 agosto 1936, n. 2010, dette facoltà agli Organi giudiziari italiani di dichiarare lo scioglimento del matrimonio per quelle popolazioni secondo le loro tradizioni religiose e giuridiche. Anche per queste leggi posteriori al concordato non vi fu protesta da parte del Vaticano riconoscendosi così la nostra piena sovranità in materia" (*Atti Parlamentari*, ult. cit., p. 9 e s.). L'ulteriore argomentazione è, palesemente, fuori luogo, tant'è vero che nessun giurista in seguito la riesumò —così sembra— per delineare, in senso restrittivo, l'impegno assunto dallo Stato con l'art. 34 conc.

¹⁸ Così, per l'art. 1 del disegno, a cui si accenna, è sufficiente la condanna del coniuge "a dieci anni o più" di reclusione perché sia riconosciuto, all'altro, il diritto di domandare il divorzio. Non compare, all'art. 2, il disposto, inserito nella precedente formulazione della norma, secondo il quale "il coniuge, nei cui confronti è stata dichiarata per colpa la separazione, non può presentare istanza di scioglimento del matrimonio" (*Atti Parlamentari, Senato della Repubblica, Legislatura III - 1958, Disegni di legge e relazioni - Documenti*, n. 2, p. 14). È interessante notare che sia nel progetto d'iniziativa del deputato Sansone sia nel disegno di legge dello stesso Sansone e del sen. Giuliana Nenni, non esiste la distinzione, presente così nella proposta Fortuna come in quella Baslini, fra "scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile" e "cessazione degli effetti civili conseguenti alla (o "derivanti dalla") trascrizione del matrimonio" (cfr. l'Appendice n. 1. Testi della monografia di L. BARBIERA: *Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*, cit., p. 180).

¹⁹ Non essendo stata ammessa neanche alla lettura, "non figura... negli Atti Parlamentari", né —continua l'Ungari— si è potuta reperire presso l'Archivio storico della Camera (P. UNGARI: *Il diritto di famiglia in Italia, dalle Costituzioni "giacobine" al Codice civile del 1942*, Bologna, 1970, p. 148). Si può confermare la notizia, di particolare interesse perché si tratta del primo progetto sul divorzio presentato al parlamento italiano dopo l'unità d'Italia (così P. A. D'AVACK: *Il problema del divorzio nel diritto matrimoniale italiano, in I problemi di Ulisse*, cit., p. 93 e, più diffusamente, M. FIORE: *La vicenda del divorzio in Italia nei progetti di legge*, cit., p. 23, nota 25), progetto del quale ignora, in genere, l'esistenza.

della coscienza, e l'emancipazione della donna»²⁰: lo scioglimento del matrimonio era incluso in uno di essi, tendente, appunto, alla «reintegrazione giuridica della donna»²¹.

Pertanto la proposta del 15 maggio 1878, dalla quale usualmente si parte per tracciare la storia dell'istituto introdotto in Italia con la legge Fortuna-

²⁰ V. *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Sessione del 1873-74*, tornata del 6 marzo 1874, "Disegni di legge presentati dal deputato Salvatore Morelli, letti nella tornata d'oggi, per assicurare con guarentige giuridiche la sorte dei fanciulli e delle donne". p. 2079: —Questo frutto di convinzioni profonde desunte dalla legge dei secoli sul corso logico della grande rivoluzione, che alla fine dei due millenii cristiani si va compiendo, con la sostituzione della scienza alla scuola dogmatica, con la circoscrizione del potere religioso nella chiesa, e con la redenzione morale e civile della donna, emancipandola mercè l'istruzione ed il lavoro, dall'abietta soggezione alla quale la confinarono l'ignoranza e l'inerzia; questo frutto di profonde convinzioni, dico, se per meschini appicchi di forma sembrò respinto al dimenticatoio degli archivi dalla diffidenza che suscitano le cose nuove, seguì invece il destino della grande pubblicità, alla quale d'ordinario van soggette le proposte parlamentari, dando motivo alla coscienza universale di metterle in discussione—. "Forse io vi sembrai pervicace (insiste il Morelli, proseguendo, dopo questa premessa, nella relazione, che precede la lettura dei singoli progetti) quando, non potendo fare una larga discussione su quest'argomento, m'industriai ricordarvelo, mischiandolo in tutti i miei discorsi; però se voi qualche volta al pari di me provaste la febbre delle convinzioni, avete dovuto compatire all'impazienza di un collega, ...fissato nel suo ideale *la donna e la scienza* come unico binario che conduca l'umanità alla meta di una vita prospera e felice... l'ente giuridico della prima qual principio e fine dell'esistenza sociale, deve necessariamente rilevarsi in tutti i problemi della vita come quello che riflette la sua presenza a tutti gli atti riguardanti l'umano consorzio... Temete forse che le mie proposte disturbino l'ordine della famiglia spostando la missione, e conducendo la donna alla dissolutezza? Lo sospettino i nostri avversari... Signori, io invece sono logico e desidero che lo siate anche voi. Il dilemma è inesorabile: dove non saprete regnare... con la legge civile dello Stato, risorge la dominazione tradizionale..." (*Atti Parlamentari*, ult. cit., p. 2080). Pertanto "sciolto il vecchio potere sociale nelle cui mani la donna fu forza compressiva per tenere in istato di manomorta la società umana, il Parlamento italiano ha l'obbligo di organizzare il nuovo potere facendo della donna, con la scienza e la libertà, la forza illuminatrice ed attiva che prepara nel seno della famiglia, mercè l'istruzione ed il lavoro, la moralità ed il benessere economico, dai quali emerge durevole e senza scossa il vero progresso sociale e politico della nazione" (*Atti Parlamentari*, cit., p. 2081). S'era agli inizi di un "mezzo secolo senza riforme", di quel "cinquantennio che segue alla codificazione unitaria... caratterizzato", per ciò che concerne la famiglia, "da una presso che assoluta stazionarietà legislativa", contrariamente alla "giurisprudenza delle Corti", che "ha un'evoluzione nel complesso liberale. La sola riforma veramente incisiva verrà nel... primo dopoguerra, con l'abolizione dell'autorizzazione maritale...". Si tratta "di un mezzo secolo ricco, in definitiva, di... propositi e di inattuati progetti. Non solo parlamentari... per quanto autorevoli", come quelli del Morelli: "anche governativi, e attivamente sostenuti nelle due Camere e nell'opinione pubblica... Ma la maggior parte non giunge alla discussione in aula e al voto" (così P. UNGARI: *Il diritto di famiglia in Italia*, cit., p. 147 e s.).

²¹ Se ne può trovare il testo in un volume del MORELLI: *La donna e la scienza o la soluzione del problema sociale*, Napoli, 1869 (con ampia introduzione del prof. V. Estival), pp. 255-256. Per l'interesse, che questo progetto non mancherà di suscitare (v. nota 19), si trascrive, integralmente, il contenuto della nota 57 del citato volume, nella quale esso è contenuto. "Uno dei tre disegni di legge da me presentati al Parlamento italiano concernente la reintegrazione giuridica della donna, è, salvo qualche modificazione, il seguente. Schema di legge. Art. 1. La donna italiana può esercitare tutti i diritti che le leggi riconoscono ai cittadini del Regno. Art. 2. Il matrimonio essendo un contratto, può sciogliersi quando la volontà dei coniugi vi si decida per gravi motivi, allo scopo di migliorare la scambievolmente posizione. Art. 3. La sentenza del

Baslini, costituisce, *in ordine di successione nel tempo*, il quarto progetto presentato dall'on. Morelli²². Tale proposta fu, però, la prima ad essere presa in considerazione, il 25 maggio 1878, dalla camera dei deputati²³.

Tribunale che ne legalizzerà lo scioglimento, provvederà pure ad assicurare la sorte dei figli affidandone l'educazione ordinariamente alla madre, eccezionalmente al padre col concorso dei mezzi dell'altro coniuge, o collocandoli in stabilimenti pubblici, sia a spese dei genitori se possidenti, sia a spese del Comune se poveri. Art. 4. In omaggio alla giustizia ed all'umana dignità, è abolita l'odiosa distinzione dei figli legittimi e naturali. Art. 5. Ogni figlio di madre italiana senza distinzione di sesso nasce legittimo, e la sua esistenza viene assicurata sullo stato civile dal cognome della genitrice. Art. 6. Quando il padre lo voglia può anch'esso perpetuare il suo nome nella prole aggiungendolo a quello della madre; ma ove non ne sia vago, sarà egualmente tenuto in proporzione del suo stato sociale a concorrere al nutrimento ed all'educazione dei figliuoli. Art. 7. La divergenza dei rapporti ed interessi, che avranno luogo nel passaggio dal preesistente a questo regime, verranno composte e regolate da appositi decreti. Art. 8. Tutte le disposizioni del Codice, e di altri decreti opposte a questa legge rimangono abrogate. Salvatore Morelli, Deputato al Parlamento".

²² Per l'opinione diversa, abbastanza comune, cfr. gli autori ricordati nella nota 9, ai quali *adde*, oltre alla relazione sulla proposta Fortuna (ivi), la prima relazione di maggioranza alla camera dei deputati sulla proposta Fortuna-Baslini (in L. BARBIERA: *Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*, cit., *appendice* n. 4, p. 233). In più, si rileva che la data effettiva di presentazione non coincide con quella, 13 maggio 1878, indicata da questi autori e nelle due relazioni. Per la letteratura specifica sui progetti di divorzio, v. l'esauriente bibliografia raccolta da M. FIORE, in *La vicenda del divorzio*, cit., alle pp. 22-23. Si segnalano, tuttavia, gli studi seguenti: F. MEDA: *I tentativi parlamentari per la introduzione del divorzio in Italia*, cit., p. 123 e ss.; P. GISMONDI: *I progetti sul divorzio, in I problemi di Ulisse, Matrimonio e divorzio*, 1960, p. 61 e ss.; P. A. D'AVACK: *Il problema del divorzio nel diritto matrimoniale italiano*, cit., pp. 93-96; A. PIOLA: *Il problema del divorzio in Italia*, cit., p. 201 e ss.; A. MARONGIU: *Divorzio. Storia dell'istituto*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1964, vol. 13.º, p. 499 e ss.; A. C. JEMOLO: *Divorzio-Ordinamento italiano*, *ibid.*, p. 507 e ss.; A. COLETTI: *Storia del divorzio in Italia*, Roma, 1970; P. UNGARI: *Il diritto di famiglia in Italia, dalle Costituzioni "giacobine" al Codice civile del 1942*, cit., pp. 161-167; T. L. RIZZO: *I progetti di divorzio dall'avvento al potere della sinistra alla fine del secolo XIX*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1975, p. 948 e ss.; nonché, naturalmente, il saggio storico-giuridico per primo richiamato —M. FIORE: *La vicenda del divorzio*, cit., p. 13 ss.—, "redatto... sul filo di un'assoluta serenità di giudizio, in spirito di conciliazione e insieme d'abbandono e superamento dei vecchi contrasti" (così P. A. D'AVACK, nell'*Introduzione* del volume *Studi sul divorzio*, cit., p. 4).

²³ *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Sessione del 1878, Discussioni*, tornata del 25 maggio del 1878, p. 1106. "Quando le dottrine hanno un fondo di verità —esordiva l'on. Morelli— non importa chi le proponga; esse a lungo andare acquistano quella importanza che produce gli effetti benevoli che dalle medesime si attendono. Venti anni addietro la mia modesta persona proclamava un principio, quello della redenzione morale intellettuale e civile della donna. In quel primo momento la mia voce fu nel deserto, tanto che le stesse donne ne ridevano "... (*Atti Parlamentari*, *ult. cit.*, p. 1098 e s.). Lo scioglimento del matrimonio era ammesso, quando non esistevano figli o discendenti, nei seguenti casi: 1.º Per impotenza sopravvenuta ed insanabile; 2.º Per infedeltà di uno dei coniugi, o prostituzione della moglie accertate da un giudicato; 3.º Per tentativo di consorcicidio; 4.º Per condanna ai lavori forzati a vita; 5.º Per prodigalità estrema; 6.º Per incompatibilità di caratteri constatata da contrasti e disordini abituali nella famiglia, tali da rendere impossibile la convivenza (art. 1). All'art. 3 era stabilito che, se l'erano figli o discendenti, il matrimonio poteva sciogliersi egualmente, e con le medesime procedure, nei casi previsti dai commi 2.º, 3.º, 4.º, 5.º dell'art. 1 (*Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Sessione 1878, Documenti-Progetti di legge e relazioni*, n. 63, pp. 1-2); pur essendo stata accolta abbastanza bene, questa proposta "cadde poi per la chiusura della sessione" (F. MEDA: *I tentativi parlamentari per l'introduzione del divorzio in Italia*, cit., p. 124).

Segue il quinto progetto di legge sul divorzio del Morelli²⁴: esso ottenne «l'omaggio platonico»²⁵ della camera l'8 marzo 1880²⁶.

Al fine d'approfondire —per l'aspetto ora in discussione— il problema storico delle iniziative sullo scioglimento del matrimonio, s'aggiunge che, fra le stesse, deve sicuramente includersi la proposta dell'on. Enrico Ferri, formulata durante la fase iniziale, morbida, della dittatura fascista. Formalmente si proponeva la disciplina di alcuni, particolari casi d'annullamento del matrimonio: sostanzialmente, invece, si trattava di un autentico divorzio, che andava pronunziato in caso di «condanna all'ergastolo od a pena detentiva oltre i vent'anni» ed in caso «di internamento nel manicomio per malattia mentale dichiarata inguaribile»²⁷. La proposta non trovò (e non poteva realmente trovare) sufficiente seguito²⁸, per il clima dell'epoca, a prescindere dalla palese strumentalizzazione concettuale sulla quale si fondava²⁹.

²⁴ Si tratta, in realtà, del quarto, tenendo conto —si è visto— che quelli del febbraio 1874 e del maggio 1875 sono praticamente identici. L'on. Morelli, d'altra parte, considerava questo suo progetto come il quarto (v. *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Sessione del 1880, Discussioni*, II tornata dell'8 marzo 1880, p. 567). Non è da pensare, per quanto detto, ad un' "inesattezza" commessa dall'autore del progetto in questione (*contra*, M. FIORE: *La vicenda del divorzio*, cit., p. 22).

²⁵ L'espressione è dello JEMOLO (in *Divorzio-Ordinamento italiano*, cit., p. 509).

²⁶ *Atti Parlamentari*, ult. cit., p. 579. Il progetto era stato presentato il 19 febbraio 1880 e ne era stata data lettura il 21 febbraio. Il Morelli chiedeva, con l'art. 1, d'ammettere il divorzio soltanto nel caso di condanna dei coniugi ai lavori forzati a vita ovvero nel caso di separazione personale completa dopo sei anni, quando c'erano figli, e dopo tre anni quando non ce ne erano; proponeva, all'art. 2, d'agguagliare il procedimento di divorzio e quello già stabilito dalla legge per la separazione personale (*Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Sessione del 1880, Discussioni*, tornata del 21 febbraio 1880, p. 63). Durante lo svolgimento di questo progetto di legge, richiamato due volte dal presidente a tener conto del suo stato di salute, l'on. Morelli rispose che, come il soldato francese, preferiva la morte alla resa (*Atti Parlamentari*, cit. alla nota 24, p. 574): fu quasi un presagio perché egli, difatti, morì poco dopo la chiusura della sessione e la caduta del progetto (così F. MEDA: *I tentativi parlamentari*, cit., p. 125).

²⁷ Cfr. la relazione Ferri (di minoranza), la quale accompagna la relazione della Sottocommissione I "sulle modificazioni al Codice civile": fragli allegati —suballegato B dell'allegato n. 1— alla relazione della commissione della camera sul disegno di legge Oviglio, *Delega al Governo della facoltà di arrecare opportuni emendamenti al codice civile e di pubblicare nuovi codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie*, Seduta del 18 maggio 1923, in *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXVI, Sessione 1921-23, Documenti-Disegni di legge e relazioni*, n. 2013-A, p. 46.

²⁸ "Incontrò", infatti, "la netta resistenza dei deputati popolari, e non fu appoggiata dal Governo" (A. C. JEMOLO: *Divorzio-Ordinamento italiano*, cit., p. 509), mentre pochi parlamentari, fra i quali il Gonzales e il Majolo, si manifestarono favorevoli al divorzio. "Io accennerò a volo —diceva l'on. Gonzales— soltanto al carattere retrivo delle riforme oggi proposte. Non rinnoviamo per l'ennesima volta l'accademia sul divorzio. L'Italia ha problemi più urgenti ora, più sentiti. Ma consentitemi, colleghi della Commissione, giacché dettavate norme anche sull'istituto matrimoniale, perché neanche accogliere quel po' di divorzio... di contrabbando che Enrico Ferri ha tentato di proporvi, attraverso i casi dell'annullamento del matrimonio per sopraggiunta infermità mentale inguaribile, o per sopraggiunta condanna infamante a venti anni di reclusione? Lo so, lo so; questi casi di annullamento per fatti successivi al matrimonio, sono fuori dell'esatta, della cristallina forma giuridica dell'annullamento: sono dei divorzi. Ma se consentivate tutti nella necessità umana, sociale di quei due casi, perché questo ossequio alla formula, alla vanità che par persona, dell'istituto giuridico oltre ogni ragione di vita" (*Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXVI, 1.ª Sessione, Discussioni*, tornata

Da alcuni³⁰, infine, è ricordato il progetto di divorzio, compilato dall'avvocato Latini per la Venezia Giulia dietro incarico del governo militare di Trieste. Presentato all'organo committente il 16 settembre 1946, questo progetto non divenne mai legge, malgrado le aspettative della popolazione locale, che aveva conosciuto una parentesi divorzistica, dopo la fine della prima guerra mondiale, sino al 1929, «epoca in cui il governo fascista estendendo il codice civile italiano abrogò il divorzio concesso dal vecchio codice austriaco del 1811 e successive modificazioni»³¹.

Si tratta, come appare, di un precedente storico ed in quanto tale è generalmente citato³².

S'annota, però, che rammentare il progetto dell'avvocato Bruno Attilio Latini ovvero i dati su questa permanenza del divorzio nella Venezia Giulia e altrove³³ o, ancora, quelli sulle vigenze dello stesso, durante il regime fascista, al di fuori del territorio nazionale³⁴, certo non aiuta ad impostare vali-

del 31 maggio 1923, p. 9578). L'on. Majolo, d'altra parte, dichiarava, qualche giorno dopo: «la verità della tesi che, annunciata la riforma parziale, si sente il bisogno della totale, sorge dalla stessa relazione della Sottocommissione per il Codice civile; appena si è accennato alla revisione del diritto di famiglia, è spuntata la questione del divorzio e si è accesa viva disputa intorno a quest'istituto... Annoierei la Camera se continuassi... Vi sono nei suoi archivi progetti e relazioni elaborati, vi è un discorso della Corona che accennò alla maturità per questa riforma, che è invocata da una quantità di sventurati costretti a vivere in unioni illegali create dalla separazione personale e dalla indissolubilità del vincolo. La dimostrazione che questa riforma sia desiderata è nel fatto che molti sacrificano la cittadinanza pur di ottenere lo scioglimento di un legame diventato ragione di impossibile tranquillità di vita» (*Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXVI, I sessione, Discussioni*, tornata del 9 giugno 1923, p. 9917).

²⁹ «Non è... il caso — affermava il ministro della giustizia e degli affari del culto Oviglio — di parlare di divorzio e di farlo passare come merce di contrabbando sotto specie di annullamento per cause sopravvenute. La legge, in quanto regola i rapporti famigliari, ha carattere essenzialmente pubblicistico, e ad esso devono sottostare gli interessi privati per una ragione di sottomissione necessaria. Io non mi preoccupo se alle nuove province si viene a togliere l'istituto del divorzio, che ivi sussisteva in misura limitatissima, ed in modo particolare ed eccezionale... Se, pertanto, nell'emendamento della Commissione, che estende l'autorizzazione concessa al Governo all'annullamento del matrimonio si volesse intendere tale facoltà nei sensi espressi dalla relazione dell'onorevole Enrico Ferri, io debbo a tale proposito assolutamente opporre il mio diniego. Se invece si vuol parlare di una revisione dell'istituto della nullità del matrimonio per causa preesistente, allora potrei riconoscere opportuno l'esame della questione» (*Atti Parlamentari*, ult. cit., p. 9929). Per il testo del disegno di legge del ministero e del disegno della commissione, v. *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXVI, Sessione 1921-23, Documenti, etc.*, n. 2013-A, p. 10.

³⁰ V. il commento della *Legge sul divorzio*, a cura di *Il Momento legislativo*, testi e note di M. Cucci, cit., p. 44 e A. PALLADINO-V. PALLADINO: *Il divorzio*, cit., p. 61. V., inoltre, così la relazione alla proposta Fortuna come la prima relazione di maggioranza alla camera dei deputati sulla proposta Fortuna-Baslini, in L. BARBIERA: *Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*, cit., appendici n. 2 e 4, rispettivamente alle pp. 210-211 e 235.

³¹ Cfr. la relazione alla proposta Fortuna, nel volume di L. BARBIERA, cit., *appendice* n. 2, p. 211.

³² Sicuramente per una svista, l'iniziativa in questione viene collocata, nella prima relazione di maggioranza alla camera dei deputati sulla proposta Fortuna-Baslini, sotto il titolo *Il divorzio in cento anni di vita parlamentare italiana* (L. BARBIERA: *Op. cit.*, *appendice* n. 4, p. 233).

³³ A. PALLADINO-V. PALLADINO: *Il divorzio*, cit., p. 44.

³⁴ A. PALLADINO-V. PALLADINO: *Op. cit.*, p. 45. V., pure, la nota 17.

damente la problematica di fondo, la quale, per essere razionalmente considerata, va circoscritta all'ambito rappresentato dall'attività parlamentare italiana dell'ottocento e del novecento, a partire dal progetto del codice civile del 1865.

RAFFAELE COPPOLA

*Incaricato di Diritto Ecclesiastico
nell'Università di Bari*